



17 dicembre 2014

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA GESTIONE DEI POSTEGGI COMUNALI

Il Municipio di Manno,

richiamati:

- gli articoli 107, 179 e 192 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987;
- gli articoli 25, 26 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale, del 30 giugno 1987;
- gli articoli 26, 27 e 28 del Regolamento comunale, del 17 dicembre 2001;

con risoluzione municipale n. 259 del 12 maggio 2014, stabilisce:

Art. 1 Scopo

L'utilizzo delle aree di parcheggio su suolo pubblico situate nel comprensorio comunale è disciplinato dalla presente ordinanza, che stabilisce le autorizzazioni di stationamento e le relative tariffe, allo scopo di garantire la messa a disposizione di un sufficiente numero di posteggi per i residenti nel Comune di Manno.

Art. 2 Definizione aree di stationamento

La presente ordinanza si applica a tutte le aree di stationamento di veicoli di proprietà comunale.

Art. 3 Definizione di residente

Per residente nel Comune di Manno si intende ogni detentore di autoveicolo regolarmente domiciliato o al beneficio di un permesso di dimora o di soggiorno valido per il Comune di Manno.

Art. 4 Tasse

¹Le tasse per l'utilizzo dei posteggi pubblici sul territorio comunale sono stabilite come segue (se non indicato diversamente è inteso per autoveicolo):

- | | |
|---|---|
| - posteggio esterno in Giova e in Via Orti:
lunedì – venerdì dalle 6.00 alle 18.00 | fr. 0.50 la prima ora
fr. 1.00 dalla seconda ora |
| sabato, domenica e giorni festivi | gratuito |
| - posteggio esterno (altre zone con disco orario) | gratuito (per il tempo indicato) |
| - posteggio coperto nell'autosilo Nella Valle:
dalle 7.00 alle 20.00 | fr. 0.50 la prima ora
fr. 1.00 dalla seconda ora |
| dalle 20.00 alle 24.00 | fr. 2.00 |
| dalle 24.00 alle 7.00 | fr. 2.00 |
| - posteggio coperto riservato | fr. 80.00 al mese |
| - posteggio coperto riservato (in doppia profondità) | fr. 120.00 al mese |
| - posteggio coperto riservato per moto | fr. 30.00 al mese |
| - deposito per la consegna di una chiave (Masma) | fr. 10.00 una tantum |
| - deposito per la consegna di un telecomando (Masma) | fr. 50.00 una tantum |

Art. 5 Attribuzione posteggi riservati

I posteggi riservati possono essere concessi in affitto unicamente a persone residenti nel comune.

Art. 6 Canone d'affitto

Il canone d'affitto deve essere pagato semestralmente e anticipatamente.

Art. 7 Durata contratto d'affitto

Il contratto di affitto dei posteggi riservati ha una durata indeterminata, riservato un periodo minimo di tre mesi per l'autosilo Nella Valle e di sei mesi per l'autosilo Masma, e può essere disdetto in qualsiasi momento da entrambe le parti con un preavviso scritto di 3 mesi, per la fine di un mese. Il contratto d'affitto non è trasferibile. ¹

Art. 8 Utilizzo posteggi

¹I posteggi riservati possono essere utilizzati unicamente per lo stazionamento di veicoli targati e in condizione di viaggiare. È autorizzato lo stazionamento di veicoli senza targa, in condizione di viaggiare, unicamente se immatricolati con targhe trasferibili intestate al titolare del contratto di affitto del posteggio.

²I posteggi non riservati possono essere utilizzati unicamente per lo stazionamento di veicoli targati e in condizione di viaggiare.

³In caso di necessità particolari e per un periodo di breve durata, il Municipio potrà ordinare lo sgombero delle automobili dai posteggi affittati, senza rimborso alcuno.

Art. 9 Abusi

In caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, previa diffida scritta, il Municipio può disdire unilateralmente il contratto d'affitto per i posteggi riservati con un preavviso di 15 giorni.

Art. 10 Disposizioni abrogative

Sono abrogate l'Ordinanza municipale sulla gestione dei posteggi comunali del 30 settembre.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 21 maggio al 20 giugno 2014 ed entra immediatamente in vigore.

La modifica dell'art. 7 viene pubblicata dal 7 gennaio al 6 febbraio 2015 ed entra in vigore il 1. gennaio 2015.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

Il Sindaco

Fabio Giacomazzi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario

Paolo Vezzoli

¹ art. modificato con ris. mun. 665/15.12.2014 ed entrato in vigore il 1. gennaio 2015